



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 10/2026 LIQ. CONTR.

CHRISTIAN PETITTO

(C.F. PTTCRS93A20I754B)

PROC. UNIT. 336-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 04.02.2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 336-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

CHRISTIAN PETITTO, c.f. PTTCRS93A20I754B, residente in Cison di Valmarino (TV), Via Vittorio Veneto n. 36, con l'Avv. MICHELE BETTIN

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da CHRISTIAN PETITTO ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Cison di Valmarino (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento (riconducibili principalmente ad un'attività imprenditoriale di vendita di videogames e consolle da gioco avviata dal ricorrente a Siracusa nel 2016, che non ha avuto l'esito sperato, e al connesso finanziamento contratto per avviarla) e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è attualmente un consumatore);

Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc870468f8
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafe657
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

- la parte ricorrente ha debiti personali per € 117.000,00 circa;
 - la parte ricorrente non è proprietaria di immobili; è proprietaria soltanto di un'autovettura e di una motocicletta; percepisce un reddito da lavoro dipendente, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, pari all'importo mensile netto di circa € 1.900,00, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.600,00 (comprensivo dell'assegno di mantenimento dovuto a favore dei due figli minori, che vivono con la madre, e delle spese straordinarie ad essi relative);
- ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di CHRISTIAN PETITTO;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e la dott.ssa Monica Guarnier quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., evidenziando che spetta al Giudice delegato la liquidazione delle spese di procedura, le quali quindi non dovranno formare oggetto dello stato passivo del liquidatore, atteso che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, verranno accertati e liquidati dal G.D., previa istanza motivata e documentata;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 27/01/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri